"ISTITUTO COMPRENSIVO "G.B. NICCOLINI"
P.zza Gramsci, 3 - S. Giuliano Terme (PI) - ☎ 050 815311
PEO: piic83600a@istruzione.it - PEC: piic83600a@pec.istruzione.it
Sito WEB: www.gbniccolini.edu.it - e-mail Webmaster: webmaster@www.gbniccolini.edu.it
Codice Fiscale: 93049590503 - Codice Univoco: UFO9V2

PIIC83600A - AT3M5BE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005650 - 10/06/2026 - VIII - U

IL COLLEGIO DOCENTI

VISTO il D. Lgs. 59/2004 che all'art. 11, comma 1, recita: "Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo IO. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite";

VISTO il D.P.R. 122/2009 che all'articolo 14 comma 7 recita:

"A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilita' di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo".

VISTA la C.M. MIUR n. 20 del 4/03/2011 che fornisce chiarimenti in materia

RITENUTO necessario stabilire criteri generali per dare trasparenza all'operato dei Consigli di Classe nella valutazione degli studenti in sede di scrutini finali;

DELIBERA di adottare il seguente

Regolamento per le deroghe sulla validità dell'anno scolastico

Art. 1

Come richiamato dalla C.M. 20 del 2011 il monte ore personalizzato si intende costituito dalla somma delle ore spese dallo studente in attività formalmente valutate e quindi, di base, coincide con

"ISTITUTO COMPRENSIVO "G.B. NICCOLINI"
P.zza Gramsci, 3 - S. Giuliano Terme (PI) - ☎ 050 815311
PEO: piic83600a@istruzione.it - PEC: piic83600a@pec.istruzione.it
Sito WEB: www.gbniccolini.edu.it - e-mail Webmaster: webmaster@www.gbniccolini.edu.it
Codice Fiscale: 93049590503 - Codice Univoco: UFO9V2

PIIC83600A - AT3M5BE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005650 - 10/06/2026 - VIII - U

la somma delle ore di lezione svolte e documentate su registro elettronico. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell'anno scolastico sarà quindi raffrontato all'orario complessivo annuale delle lezioni previste per tutte le discipline. L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25% delle assenze valutate come descritto.

Art. 2

Sono computate come ore di assenza rispetto il numero delle ore giornaliere effettive:

a) entrate in ritardo dopo 15' dall'inizio della I ora di lezione;

b) uscite in anticipo;

c) assenze per malattia;

d) assenze per motivi familiari;

e) non frequenza in caso di non partecipazione a uscite didattiche, a visite guidate o viaggi d'istruzione;

f) non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari.

Art. 3

Non sono computate come ore di assenza:

a) la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (es. campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POFT e/o approvati dal Consiglio di classe);

b) la partecipazione ad attività di orientamento;

c) partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi.

Art. 4

Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 1 1 DPR 22.06.2009).

"ISTITUTO COMPRENSIVO "G.B. NICCOLINI"
P.zza Gramsci, 3 - S. Giuliano Terme (PI) - ☎ 050 815311
PEO: piic83600a@istruzione.it - PEC: piic83600a@pec.istruzione.it
Sito WEB: www.gbniccolini.edu.it - e-mail Webmaster: webmaster@www.gbniccolini.edu.it
Codice Fiscale: 93049590503 - Codice Univoco: UFO9V2

PIIC83600A - AT3M5BE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005650 - 10/06/2026 - VIII - U

Art. 5

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Le certificazioni mediche devono contenere la sola prognosi. Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata), effettuata durante l'anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.

Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:

a) assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato dal medico curante;
b) assenze continuative superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia;
c) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giomo di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e I 'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
d) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
e) motivi personali e/o di famiglia
    a. provvedimenti dell'autorità giudiziaria
    b. attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza
    c. gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado
    d. rientro nel paese d'origine per motivi legali e/o familiari
    e. trasferimento della famiglia;
    f. disagio sociale certificato da servizi sociali o comunicato da Osservatorio delle Povertà
f) entrate posticipate o uscite anticipate per:
    a. provvedimenti dell'autorità giudiziaria

PIIC83600A - AT3M5BE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005650 - 10/06/2026 - VIII - U

Firmato digitalmente da ALESSANDRO BENETTI

b. attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza
c. gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado
d. impossibilità documentata della famiglia all'accompagnamento

g) terapie continuative per gravi patologie;
h) analisi mediche;
i) disservizio trasporti;
j) attività culturali che vedono l'allievo attore o relatore;
k) entrate ed uscite variate rispetto all'orario per disposizione del Dirigente.

Art. 6

I casi eccezionali non contemplati dal presente regolamento saranno oggetto di valutazione nel Consigli di Classe che terrà conto in particolar modo conto dell'età e del percorso scolastico della studentessa/dello studente